

REGIONE SICILIANA



Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Assessorato della Salute

Circolare Interassessoriale

Protocollo n. 18

del 29-08-2020

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, recante « Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 ».

Con tale provvedimento normativo, il Governo ha inteso assicurare, nelle elezioni del corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche agli elettori positivi al Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario.

E' opportuno ricordare che, trattandosi di elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche elettive dei comuni, le schede sono riconducibili alle elezioni dei singoli comuni e pertanto, nel caso in cui nella sezione ospedaliera o nelle strutture che ospitano soggetti affetti da Covid 19 si trovino uno o più elettori di un comune diverso da quello dove ha sede il seggio ospedaliero o la struttura ospitante, i suddetti soggetti non possono esercitare il diritto al voto in quanto considerati fuori sede.

Si ritiene opportuno, comunque, diramare le seguenti direttive come di seguito illustrate:

Sez. elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 o soggetti affetti da tale patologia

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere prevede che tali sezioni siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Tali sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti che provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede. Nel caso in cui vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina a causa delle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto.

Appare opportuno rammentare che il seggio speciale per la raccolta del voto presso luoghi di cura è provvisto di:

- una busta con le schede autenticate su cui gli elettori esprimeranno il voto;
- un'ulteriore busta nella quale verranno inserite le schede votate;
- un elenco degli elettori ammessi ad esprimere il voto nel luogo di cura predisposto dal comune;

[Handwritten signature]

- un bollo della sezione per certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale dell'elettore, l'avvenuta espressione del voto;
- altro materiale occorrente per la votazione, tra cui alcune matite copiative, che l'elettore utilizzerà per votare nonché il verbale delle operazioni di raccolta del voto che dovrà essere debitamente compilato dai componenti del seggio.

In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, è opportuno che le sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 200 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19 o che ospitano soggetti affetti da tale patologia, siano coadiuvate da personale ospedaliero che abbia una preparazione sanitaria idonea nel trattare l'emergenza Covid-19.

Al riguardo, quindi, in occasione delle elezioni dell'anno 2020, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 200 posti-letto, ove sono ospitati i predetti reparti Covid-19 o soggetti affetti da tale patologia, devono essere costituite sezioni ospedaliere composte nel rispetto della normativa prevista con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate, e gli stessi componenti del seggio elettorale devono ricevere adeguate misure di salvaguardia con presidi di protezione individuale. Pertanto, le ASP, territorialmente competenti, dovranno mettere a disposizione dei componenti il seggio tutto il materiale occorrente, affinché sia pressoché annullato il rischio di contagio da Covid-19.

Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati affetti da Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 200 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 200 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19 o soggetti affetti da tale patologia, più prossime territorialmente.

Quindi, presso ognuna delle predette sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19;
- degli elettori ricoverati presso reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 200 posti-letto.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 103/2020, le competenti autorità sanitarie devono impartire le indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie da osservare durante le operazioni elettorali. E' necessario che i componenti il seggio speciale che si recano presso il domicilio o presso la struttura ospedaliera, con meno di 200 posti letto, siano accompagnati da personale sanitario idoneo nel trattamento e prevenzione del contagio da Covid-19 e forniti di presidi di prevenzione individuale.

Si invitano, pertanto, le competenti autorità sanitarie ad adottare le necessarie attività formative e informative nei confronti dei componenti di tali sezioni ospedaliere e seggi speciali.

In conformità a quanto sopra, verranno predisposte tempestivamente le corrispondenti liste elettorali sezionali (maschili e femminili) per le sezioni ospedaliere, mentre, per i seggi speciali, potranno essere utilizzate le liste elettorali aggiunte per la raccolta del voto nei luoghi di cura.

Accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale – Criteri e condizioni di nomina dei componenti

Qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il sindaco, od il soggetto che ne esercita i poteri, può nominare, in qualità di componenti, personale sanitario che abbia dato disponibilità a svolgere tale funzione. Pertanto le aziende sanitarie locali sono invitate a fornire, ai sindaci dei comuni interessati al voto, un elenco del personale sanitario che ha manifestato per iscritto la propria disponibilità.

In subordine, previa attivazione dell'autorità competente, Il sindaco, in caso non vi sia personale sanitario disponibile, può nominare soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune. Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 –

Limitatamente alle consultazioni elettorali del 2020, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio, nel comune di residenza, o presso la struttura ove sono ospitati, sempreché la struttura sia all'interno del territorio comunale ove si vota.

A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la votazione, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 20 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 103, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla prima sezione del comune ove insiste una urna per le schede dei predetti elettori. Qualora vi sia un solo elettore affetto da tale patologia, per tutelare e mantenere la segretezza del voto, la scheda sarà inserita nella normale nell'urna insieme alle altre schede votate.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, da effettuarsi da parte del seggio ospedaliero territorialmente competente od in mancanza di quello più vicino;

- entro e non oltre il 3 ottobre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione alla quale sono stati assegnati.

Il sindaco, od il soggetto che ne esercita i poteri, può nominare, in qualità di componenti, personale sanitario che abbia dato disponibilità a svolgere tale funzione. Pertanto le aziende sanitarie locali sono invitate a fornire, ai sindaci dei comuni interessati al voto, un elenco del personale sanitario che ha manifestato per iscritto la propria disponibilità.

In subordine, previa attivazione dell'autorità competente, Il sindaco, in caso non vi sia personale sanitario disponibile, può nominare soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del comune. Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

S'intende in tal modo assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si raccomanda, in primo luogo, alle Aziende Sanitarie di provvedere a fornire ai sindaci dei comuni ove si vota, un elenco del personale sanitario disponibile per la raccolta del voto domiciliare od a dare un minimo di formazione ed informazione a coloro i quali saranno interessati alla raccolta del voto domiciliare e che non fanno parte del personale sanitario; in secondo luogo si raccomandano i sindaci, o chi ne esercita i poteri, di acquisire, nell'immediato, la disponibilità per la raccolta del voto domiciliare da parte dei volontari della protezione civile che dovranno essere formati ed informati da parte delle autorità sanitarie locali.

Si sottolinea che, in considerazione dei principi dettati dalla Costituzione e dal diritto positivo, l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere lo stesso esclusivamente per le elezioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da Covid

19

- a) quarantena: contatti stretti ovvero persone esposte a Covid 19 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- b) isolamento fiduciario: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al Covid 19 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici)

Ai soli fini dell'applicazione delle predette disposizioni speciali, valgono le citate definizioni da intendersi specificamente riferite alle finalità di tutela connesse alle modalità di espressione del voto domiciliare da parte degli elettori richiedenti, nel contesto dell'emergenza COVID 19.

Ne consegue che tali definizioni sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica né integrabili in altro modo se non con le direttive impartite dal Ministero della Salute per le elezioni amministrative ultime scorse.



Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, che possono essere così differenziati a seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni di cui all' art. 3, comma 1, del citato decreto legge:

a) Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

b) Elettori che si trovano in quarantena: i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

In ogni caso, l'elettore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge citato, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute DGPRES 005433-P-22/02/20201. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti correttamente come rifiuti speciali ospedalieri.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che questi abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti. Si raccomanda di provvedere a mettere i guanti all'elettore prima delle operazioni di voto e dopo che sia avvenuta la sanificazione delle mani.

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore

- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio come da Circolare Ministeriale DGPRE 0029600 P-11/09/2020.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il processo elettorale.

Il voto degli elettori summenzionati viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 14 del lunedì, con le modalità già indicate.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Da ultimo, si invitano nuovamente le SS. LL. a richiamare l'attenzione dei sindaci, dei segretari comunali, sui contenuti e gli adempimenti della presente circolare, nonché a sensibilizzare le aziende sanitarie locali affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle presenti disposizioni normative e sia fornito ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione e l'elenco del personale sanitario che ha dato la disponibilità per la raccolta del voto domiciliare.

La presente circolare sarà trasmessa al Ministero degli Interni – Direzione centrale per i servizi elettorali, alle Prefetture, alle Corti d'Appello, ai Tribunali, alle ASP ed ai Comuni interessati al voto.

* * * * *

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE
RUGGERO RAZZA

RUGGERO
BENEDETTO
ITALO RAZZA

Firmato digitalmente
da RUGGERO
BENEDETTO ITALO
RAZZA
Data: 2020.09.29
14:40:03 +02'00'

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE AUTONOMIE
LOCALIED ALLA FUNZIONE PUBBLICA
BERNADETTE GRASSO

BERNARDE
TTE FELICE
GRASSO

Firmato digitalmente
da BERNARDETTE
FELICE GRASSO
Data: 2020.09.29
13:27:15 +02'00'